— per la Dansk Arbejdsgiverforening, dai sigg. H. C. Springborg, J. U. Brink e H. Werner,

— per il governo britannico dal sig. H. R. L. Purse,

— per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. Johannes Føns Buhl ed Enrico Traversa,

vista la relazione d'udienza ed in esito alla trattazione orale del 2 luglio 1987,

sentito l'avvocato generale all'udienza del 28 ottobre 1987,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con domanda del 12 novembre 1986, pervenuta alla Corte il 21 novembre seguente, l'Arbeijdsret di Copenaghen ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 1, n. 1, e 3, n. 2, della direttiva 77/187 del Consiglio, del 14 febbraio 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di aziende o di parti di aziende (GU L 61, pag. 26).

2 Dette questioni sono state sollevate nel corso della causa intentata dalla Landsorganisationen i Danmark for Tjenerforbundet i Danmark (Organizzazione nazionale dei lavoratori danesi, per conto dell'Unione danese del personale salariato) contro la sig. ra Hannibalsen.

3 Questa, nel 1980, aveva locato l'albergo Ny Mølle Kro alla sig. ra Larsen la quale, il 1° ottobre 1980, concludeva un accordo di adesione con l'Hotel- og Restaurationspersonalets Samvirke (Sindacato del personale alberghiero). In forza di questo accordo la Larsen doveva attenersi ai contratti collettivi stipulati da detto sindacato.

SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
17 dicembre 1987 *

Nel procedimento 287/86,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dall'Arbeijdsret di Copenaghen, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Landsorganisationen i Danmark for Tjenerforbundet i Danmark (Organizzazione nazionale dei lavoratori danesi, per conto dell'Unione danese del personale di servizio)

e

Ny Mølle Kro, nella persona del proprietario sig.ra Ella Marie Hannibalsen,

Interveniente: **Dansk Arbejdsgiverforening** (Associazione danese dei datori di lavoro),

domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di aziende o di parti di aziende (GU L 61, pag. 26),

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori J. C. Moitinho de Almeida, presidente di sezione, U. Everling e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

considerate le osservazioni svolte:

— per la Landsorganisationen i Danmark, dai sigg. Knud Christiansen, Finn Thorgrimson e Rønnow Bruun,

* Lingua processuale: il danese.

4 Nel gennaio del 1981 la Hannibalsen otteneva la risoluzione del contratto di locazione e riassumeva la gestione dell'albergo per il motivo che la Larsen non aveva adempiuto il contratto di locazione. L'albergo rimaneva tuttavia chiuso sino alla fine di marzo del 1981, dopo di che la Hannibalsen lo eserciva personalmente. Come si desume dal fascicolo, l'azienda funzionava regolarmente come ristorante durante la sola stagione estiva, mentre per i mesi restanti veniva affittato a circoli privati.

5 La lite principale verte in sostanza sull'obbligazione della Hannibalsen di pagare la retribuzione arretrata ad una dipendente dell'albergo, la sig. ra Hansen, la quale vi aveva lavorato come cameriera, dopo la riassunzione dell'azienda dal 12 maggio al 19 agosto 1983. L'attrice nella causa principale sostiene che la retribuzione versatagli dalla Hannibalsen era inferiore a quella spettantele in forza di un contratto collettivo al quale la Larsen avrebbe ammesso di essere vincolata e che valeva, a causa del trasferimento dell'impresa, per la Hannibalsen in quanto cessionaria, surrogata nelle obbligazioni della cedente derivanti dal contratto di lavoro.

6 Ritenendo che la soluzione della lite dipendesse dall'interpretazione di talune disposizioni della sopramenzionata direttiva 77/187, l'Arbejdsret ha sospeso il giudizio ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se le parole " trasferimenti (...) ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusioni " di cui all'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di aziende o di parti di aziende, comprendano la situazione in cui il proprietario di un'impresa locata, in seguito all'inadempimento del conduttore, riprenda in mano l'esercizio dell'impresa stessa.

2) Se la direttiva si applichi nel caso in cui l'impresa trasferita fosse temporaneamente chiusa al momento del trasferimento, di guisa che nel momento rilevante l'impresa non aveva alcun dipendente in servizio.

3) Se sia rilevante ai fini della questione n. 2 il fatto che si tratti di un'impresa la quale è regolarmente chiusa per una parte dell'anno, ad esempio un albergo, una pensione o un ristorante che sia aperto solo nel periodo estivo.

4) Se l'art. 3, n. 2, della direttiva si debba interpretare nel senso che le condizioni di retribuzione e di lavoro valide per il cedente con riguardo ad un contratto

collettivo debbano essere osservate dal cessionario, indipendentemente dal fatto che al momento del trasferimento l'impresa non avesse dipendenti in servizio. »

7 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, delle disposizioni comunitarie pertinenti nonché dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni sottoposte alla Corte, si rinvia alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in seguito solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.

Sulla prima questione

8 Con la prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, n. 187, debba essere interpretato nel senso che esso comprende il caso in cui il proprietario dell'impresa locata ricominci ad esercirla in seguito ad inadempimento del contratto da parte del conduttore.

9 Alla questione la Dansk Arbejdsgiverforening (Associazione danese dei datori di lavoro), interveniente nella causa principale, suggerisce di dare una soluzione negativa per il motivo che il conduttore non può essere equiparato al proprietario nei rapporti coi dipendenti dell'impresa e che comunque il nuovo esercizio dell'impresa, da parte del proprietario, in seguito all'inadempimento del contratto, ha natura cogente, il che esclude che vi sia cessione volontaria.

10 Per contro, la Landsorganisationen i Danmark, il governo britannico e la Commissione suggeriscono di risolverla in senso affermativo, motivando che il conduttore è un imprenditore finché dura il contratto e che il nuovo esercizio, da parte del proprietario, dell'impresa in seguito all'inadempimento del contratto avviene in forza di un accordo fra il proprietario e il conduttore.

11 Si deve ricordare in proposito che la direttiva 77/187 mira, come si desume dalla motivazione, a « proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti ». A questo scopo essa contempla, fra l'altro, il trasferimento dei diritti e degli obblighi che derivano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro (art. 3, n. 1), l'osser-

vanza, da parte del cessionario, delle condizioni di lavoro stabilite da un contratto collettivo (art. 3, n. 2), come pure la tutela dei lavoratori contro il licenziamento da parte del cedente o del cessionario, a causa del trasferimento in sé (art. 4, n. 1). L'art. 1, n. 1, di cui si chiede l'interpretazione, stabilisce il campo d'applicazione della direttiva disponendo che essa « si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione ».

12 Dal complesso di queste considerazioni e disposizioni si desume che la direttiva ha lo scopo di garantire, nella misura del possibile, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, consentendo loro di rimanere alle dipendenze del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite col cedente. La direttiva si applica quindi qualora vi sia cambiamento, dovuto a cessione contrattuale o a fusione, della persona, fisica o giuridica, responsabile dell'esercizio dell'impresa la quale, per questo fatto, assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa, a prescindere dal trasferimento della proprietà dell'impresa stessa. I dipendenti dell'impresa che cambia imprenditore, senza che vi sia trasferimento di proprietà, si trovano infatti in situazione analoga a quella dei dipendenti dell'impresa venduta ed hanno quindi bisogno di una tutela equivalente.

13 Ne consegue che qualora il conduttore, a norma del contratto, acquisti la qualità di imprenditore nel senso sopraindicato, il trasferimento dev'essere considerato un trasferimento d'impresa ad altro imprenditore, dovuta a cessione contrattuale, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva.

14 Considerazioni analoghe valgono nel caso in cui il proprietario esercisca nuovamente l'impresa locata, in seguito ad inadempimento del contratto da parte del conduttore. Il nuovo esercizio avviene anch'esso in base al contratto di locazione. Di conseguenza, qualora abbia l'effetto di far perdere al conduttore la qualità di imprenditore, qualità che il proprietario acquista di nuovo, esso deve del pari essere considerato un trasferimento d'impresa ad altro imprenditore, dovuto a cessione contrattuale ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva.

15 Per questi motivi si deve risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, dev'essere interpretato nel senso che la direttiva si applica al nuovo esercizio, da parte del proprietario, dell'impresa locata, in seguito ad inadempimento del contratto da parte del conduttore.

Sulla seconda e sulla terza questione

16 Con la seconda e con la terza questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 debba essere interpretato nel senso che esso contempla il caso in cui l'impresa trasferita, al momento del trasferimento, era temporaneamente chiusa e non aveva quindi dipendenti. Il problema riguarda in particolare l'ipotesi in cui l'impresa è in generale chiusa per una parte dell'anno ed in cui il trasferimento avviene durante il periodo d'interruzione stagionale delle attività dell'impresa stessa.

17 La Landsorganisationen i Danmark sostiene in proposito che la chiusura temporanea dell'impresa al momento del trasferimento non esclude l'applicazione della direttiva, qualora l'azienda di cui trattasi svolga attività stagionale e la durata della chiusura coincida con quella della normale interruzione stagionale dell'attività. Questa tesi è contestata dalla Dansk Arbejdsgiverforening, la quale nega che la direttiva si applichi nell'ipotesi in cui l'impresa è temporaneamente chiusa e non ha dipendenti al momento del trasferimento. Il governo britannico e la Commissione sostengono una tesi intermedia, nel senso che la direttiva si applicherebbe qualora l'impresa ceduta conservi la propria identità, a prescindere dal fatto che essa abbia dei dipendenti per un determinato periodo limitato.

18 La tesi del governo britannico e della Commissione dev'essere accolta. Come la Corte ha deciso nella sentenza 18 marzo 1986 (Spijker, 24/85, Racc. 1986, pag. 1119), l'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 riguarda l'ipotesi in cui l'impresa conserva la propria identità nel senso che un'entità economica ancora esistente viene trasferita, il che si desume in particolare dal fatto che il suo esercizio è effettivamente proseguito o ricominciato dal nuovo imprenditore, con le stesse attività economiche o con attività analoghe.

19 Per determinare se questi presupposti sussistano, si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione. Il fatto che l'impresa, al momento del trasferimento, fosse temporaneamente chiusa e non avesse quindi dipendenti in servizio costituisce certo un aspetto da prendere in considerazione per stabilire se sia stata trasferita un'entità economica tuttora esistente. Tuttavia, la chiusura temporanea dell'impresa e la conseguente mancanza di personale al momento del trasferimento non bastano di per sé per escludere il trasferimento d'impresa ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva.

20 Questa conclusione vale in particolare nell'ipotesi dell'impresa stagionale e più particolarmente qualora, come nel presente caso, il trasferimento avvenga durante il periodo d'interruzione stagionale delle sue attività. Una chiusura del genere non è infatti normalmente tale da porre termine all'esistenza dell'impresa in quanto entità economica.

21 Le valutazioni di fatto necessarie per determinare se vi sia un trasferimento nel senso indicato rientrano nella competenza del giudice nazionale, alla luce dei criteri interpretativi sopraindicati.

22 Per questi motivi, si devono risolvere la seconda e la terza questione dichiarando che l'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 deve essere interpretato nel senso che esso riguarda l'ipotesi in cui è stata trasferita un'entità economica ancora esistente. Per stabilire se ciò avvenga, si deve tener conto del complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione, fra le quali possono annoverarsi, eventualmente, la chiusura temporanea dell'impresa e la mancanza di personale al momento del trasferimento, aspetti i quali tuttavia, soprattutto nell'ipotesi dell'impresa stagionale, non bastano per escludere l'applicazione della direttiva.

Sulla quarta questione

23 Con la quarta questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 3, n. 2, della direttiva 77/187 debba essere interpretato nel senso che esso obbliga il cessionario a tener ferme le condizioni di lavoro stabilite da un contratto collettivo nei confronti di lavoratori che non erano alle dipendenze dell'impresa al momento del trasferimento.

24 Secondo la Landsorganisationen i Danmark, la questione va risolta in senso affermativo. Per contro, la Dansk Arbejdsgiverforening, il governo britannico e la Commissione rilevano che solo i dipendenti in servizio presso l'impresa alla data del trasferimento possono valersi della direttiva, restandone esclusi coloro che sono stati assunti dopo la cessione.

25 Come la Corte ha già deciso, in particolare nella sentenza 11 luglio 1985 (Mikkelsen, 105/84, Racc. 1985, pag. 2639), lo scopo della direttiva è quello di garantire per quanto possibile, la continuazione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro, senza modifiche, col cessionario, onde impedire che i lavoratori si trovino in una situazione meno favorevole a causa del trasferimento. È quindi conforme allo spirito della direttiva l'interpretarla in modo che, salvo espressa disposizione in senso contrario, essa possa essere fatta valere unicamente dai lavoratori il cui contratto o rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento, purché tuttavia siano osservate le norme imperative della direttiva relative alla tutela dei lavoratori contro il licenziamento a causa del trasferimento.

26 Ne consegue che l'art. 3, n. 2, della direttiva dev'essere considerato inteso a garantire la conservazione, da parte del cessionario, delle condizioni di lavoro stabilite da un contratto collettivo solo per quanto riguarda i lavoratori che erano già alle dipendenze dell'impresa alla data del trasferimento, restandone esclusi coloro che sono stati assunti dopo tale data.

27 Per questi motivi, si deve risolvere la quarta questione dichiarando che l'art. 3, n. 2, della direttiva 77/187 dev'essere interpretato nel senso che esso non obbliga il cessionario a tener ferme le condizioni di lavoro stabilite da un contratto collettivo nei confronti di lavoratori che non erano alle dipendenze dell'impresa alla data del trasferimento.

Sulle spese

28 Le spese sostenute dal governo britannico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il procedimento, nei confronti delle parti nella causa principale, ha la natura di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione),

statuendo sulle questioni sottopostele dall'Arbejdsret di Copenaghen, con domanda 12 novembre 1986, dichiara:

1) **L'art. 1, n. 1 della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, dev'essere interpretato nel senso che la direttiva si applica al nuovo esercizio, da parte del proprietario, dell'impresa locata, in seguito ad inadempimento del contratto da parte del conduttore.**

2) **L'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 deve essere interpretato nel senso che esso riguarda l'ipotesi in cui è stata trasferita un'entità economica ancora esistente. Per stabilire se ciò avvenga, si deve tener conto del complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione, fra le quali possono annoverarsi, eventualmente, la chiusura temporanea dell'impresa e la mancanza di personale al momento del trasferimento, aspetti i quali tuttavia, soprattutto nell'ipotesi dell'impresa stagionale, non bastano per escludere l'applicazione della direttiva.**

3) **L'art. 3, n. 2, della direttiva 77/187 dev'essere interpretato nel senso che esso non obbliga il cessionario a tener ferme le condizioni di lavoro stabilite da un contratto collettivo nei confronti di lavoratori che non erano alle dipendenze dell'impresa al momento del trasferimento.**

Moitinho de Almeida Everling Galmot

Così deciso e pronunziato in Lussemburgo, il 17 dicembre 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della terza sezione

J. C. Moitinho de Almeida